

DOMANDA DI ISCRIZIONE ALL'ASSOCIAZIONE

Spett. Associazione
"Mi fido di Te Onlus"

Via Cesia n. 65
06059 Todi PG

Il sottoscritto/a

Cognome

Nome Data di nascita

Indirizzo:

Via/Piazza n°

CAP Città Provincia

Tel. E-mail.....

Titolare dell'impresa /ente /associazione

CHIEDE

che il Consiglio Direttivo deliberi l'ammissione alla qualità di associato di codesta Spettabile Associazione.

A tal scopo dichiara:

- di aver esaminato quanto contenuto negli articoli 4) *Scopo* e 6) *Associati* dello Statuto dell'Associazione, testualmente riportati nel retro del foglio, e di condividerne ed accettare il contenuto con riferimento sia alle finalità ed agli scopi dell'Associazione, che ai diritti ed ai doveri degli associati;
- di avere versato la somma di euro da imputare a quota associativa dell'anno in corso, al momento della delibera di ammissione da parte del Consiglio Direttivo.
- di autorizzare al trattamento dei dati personali ai sensi del Dlgs. 196/2003, per le finalità legate alle attività sociali.

In attesa di Vostre determinazioni in merito, porge

Cordiali Saluti

Lì, _____ Firma _____

Articolo 4 - Scopo

L'Associazione è una Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale che persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale nel settore dell'assistenza sociale e socio-sanitaria a favore dei pazienti affetti da Disturbi del Comportamento Alimentare (DCA) con patologia riconosciuta dalle autorità mediche competenti e dei loro familiari.

Onde pervenire a tale scopo, l'Associazione potrà svolgere:

- attività di divulgazione e sensibilizzazione attraverso lo svolgimento di attività pubblicistica ed editoriale nei limiti delle attività connesse, delle attuali conoscenze scientifiche sui DCA in oggetto e sulle possibilità terapeutiche;
- promozione della visibilità e del riconoscimento dei DCA a livello sanitario ed istituzionale, affinché si attivino misure economiche, legislative e di assistenza sociale e/o socio sanitaria e per l'inserimento e la tutela in ambito lavorativo dei soggetti affetti da tale patologia;
- informazione e sensibilizzazione gratuita della popolazione attraverso l'organizzazione, in collaborazione con specialisti e luminari del settore, di congressi, seminari, workshop, convegni, tutti mirati all'approfondimento di varie tematiche relative ai DCA e attraverso l'istituzione di una apposita newsletter;
- corsi di formazione nei confronti dei pazienti, dei loro familiari e nei confronti di altri soggetti nei limiti delle attività connesse;
- opere di sostegno attraverso azioni di volontariato e/o supporti economici a sostegno di centri che operano senza finalità di lucro, costituiti o costituendi, deputati al trattamento dei DCA;
- sostegno gratuito agli interessati e ai loro familiari attraverso l'istituzione di un servizio di ascolto telefonico, di gruppi di accoglienza, di gruppi di auto aiuto, attraverso la diffusione di materiale informativo;
- favorire il rapporto diretto tra pazienti e familiari di pazienti, per uno scambio di esperienze e/o informative sull'iter dei DCA vissuto o vivendo.

L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra elencate con eccezione di quelle ad esse direttamente connesse. L'esercizio delle attività connesse è consentito a condizione che, in ciascun esercizio e in ciascun settore, le stesse non siano prevalenti rispetto a quelle istituzionali e che i relativi proventi non superino il 66 per cento delle spese complessive dell'organizzazione.

Articolo 6 - Associati

Sono associati (anche denominati indifferentemente "soci") coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo e coloro che saranno ammessi dal Consiglio Direttivo in quanto condividono gli scopi dell'Associazione e vengono ritenuti idonei al loro perseguimento.

La domanda di iscrizione all'Associazione deve essere compilata su appositi moduli e presentata alla segreteria dell'Associazione.

L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborsi ulteriori rispetto al versamento effettuato all'atto di iscrizione e alle successive quote associative annuali. È comunque facoltà dei soci effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari e a quelli annuali.

I versamenti al fondo di dotazione possono essere di qualsiasi entità, fatti salvi i versamenti minimi dovuti per l'ammissione alla qualità di socio e per l'iscrizione annuale, e sono comunque a fondo perduto; i versamenti non sono quindi rivalutabili né ripetibili in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dall'Associazione, non può pertanto farsi luogo alla richiesta di rimborso di quanto versato all'Associazione a titolo di versamento al fondo di dotazione. Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi né a causa di morte.

I soci si distinguono in:

- Soci Fondatori: coloro che sono intervenuti nell'atto costitutivo dell'Associazione;
- Soci Ordinari: coloro che sono entrati successivamente, facendone richiesta;
- Soci Onorari: coloro cui tale qualifica viene attribuita su designazione motivata del Consiglio Direttivo, per aver fornito un particolare contributo all'attività dell'Associazione;
- Soci Sostenitori: coloro i quali effettuano versamenti al fondo di dotazione ritenuti di particolare rilevanza dal Consiglio Direttivo.

Tutti i soci hanno uguali diritti ed uguali obblighi nei confronti dell'Associazione, in particolare, se in regola con i pagamenti delle quote annuali dovute, hanno diritto di partecipare alla vita associativa e di intervenire nelle assemblee, di votare direttamente per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione, di essere eletti alle cariche sociali e di svolgere il lavoro comunemente concordato, nonché di fare proposte ed interpellanze per iscritto al Consiglio Direttivo.

Essi sono obbligati a rispettare il presente Statuto e sono tenuti a pagare la quota associativa annua entro il 31 marzo di ciascun anno nella misura fissata dal Consiglio Direttivo.

E' comunque esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. L'appartenenza all'associazione cessa:

- a) per recesso, che deve essere comunicato per iscritto al Consiglio Direttivo; è escluso qualsiasi rimborso ai soci che recedono;
- b) per decesso, qualora l'associato sia persona fisica;
- c) per scioglimento, qualora l'associato sia persona giuridica o associazione di fatto;
- d) per esclusione, che deve essere deliberata dal Consiglio Direttivo;
- e) per morosità, qualora l'associato non abbia versato la quota associativa entro tre mesi dal termine previsto per il pagamento.

Prima di procedere all'esclusione devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica.

L'associato la cui esclusione sia stata deliberata dal Consiglio Direttivo, può opporsi a tale delibera ricorrendo entro trenta giorni dalla data di notificazione di detta deliberazione all'assemblea. Tale ricorso dovrà essere posto all'ordine del giorno dall'assemblea ordinaria più prossima.

Nell'ipotesi di decadenza per morosità, l'esclusione si perfeziona automaticamente con il decorrere del termine previsto per il pagamento.